



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 04 02
Prot. n. 333

Chiesa V.co, 22 gennaio 2021

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Sondrio in merito all'argomento trattato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 21.01.2021, nostro protocollo n° 324 del 22.01.2021, ove a seguito di istanza dell'avv. Franco Vismara Presidente dell'ASD Sci Club Fab Snow Eagle, si rappresenta la preoccupazione che, in occasione dell'effettuazione delle Gare di Coppa del Mondo Snowboard che si terranno in Valmalenco all'Alpe Palù nelle date del 21 - 22 - 23 - 24 del corrente mese, ci potranno essere delle presenze da parte di chi può avere accesso all'area free delle gare all'Alpe Palù anche a piedi o con pelli di foca o con le ciaspole, superando di fatto i controlli esistenti sugli impianti di risalita;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020, art 1 comma 10 lett. è, al fine di evitare assembramenti ed a tutela della sicurezza in gara e della salute degli atleti che si trovano in una situazione cosiddetta di "bolla";

VISTO l'art.117, D.lgs.112/98 che al comma 1 così dispone "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 n 2, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19, (GU Serie Generale n. 10 del 14/01/2021);

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone provvedere al divieto di transito a tutti anche a piedi o con pelli di foca o con le ciaspole dalle ore 07:00 alle 18:00 nei giorni 23/01/2021 fino alla data del 24/01/2021, salvo addetti alla manifestazione debitamente autorizzati;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che il "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- **divieto di transito anche a piedi o con pelli di foca o con ciaspole, dalla loc. Prati Pedrana all'Alpe Palù dalle ore 07:00 alle 18:00 nei giorni 23 - 24 gennaio 2021, salvo preposti alla manifestazione debitamente autorizzati;**



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**

➤ **divieto di accedere, come spettatori, a tutta l'Area adibita alle gare di Coppa del Mondo Snowboard, nei giorni 23 - 24 gennaio 2021, salvo preposti alla manifestazione debitamente autorizzati;;**

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, ai sensi degli artt. 7 e 7/bis del D. L.gs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), senza pregiudizio degli eventuali profili penali.

AVVERTE

-salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;

-che avverso alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R. della Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all' Albo del Comune.

-che la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco e gli altri organi di Polizia sono tenuti a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Si attesta che copia della presente è pubblicata all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 per 15 giorni consecutivi, www.comune.chiesainvalmalenco.gov.it – albo pretorio.

IL SINDACO

Avv. Renata Petrella

